



Città Metropolitana di Genova
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Protocollo Generale N. 0050821 / 2015
Atto N. 2308

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata alla ditta Ferrotrade S.r.l. per l'insediamento produttivo sito in Comune di Genova - Via Castel Morrone 3, relativamente ai titoli abilitativi : - "autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii"; - "comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 ss.mm.ii."; - "comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

In data 09/06/2015 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'art. 34 dello Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la

Determinazione n. 2308 del 10 giugno 2015

diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Genova in data 11.11.2014 ed assunta al protocollo provinciale in data 11.11.2014 con prot. n. 105878, presentata dalla ditta Ferrotrade S.r.l. (Sede Legale in Genova Via Milano 162 P.IVA 03566070102) con insediamento produttivo sito in Comune di Genova - Via Castel Morrone 3;

Relativamente al comparto acque:

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 dell'8/1/2014, protocollo n. 2062/2014, di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2014-2016;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 5 del 12.01.2015 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 2015 ai sensi dell'articolo 163 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Assegnazione temporanea delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità";

Visto che con istanza pervenuta in data 11.11.2014 (prot. n. 105878) per tramite del SUAP del Comune di Genova Ferrotrade S.r.l. ha presentato nell'ambito della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo sito nel comune di Genova in Via Castel Morrone 3.

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 4667 del 02.08.2011 di approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" e autorizzazione allo scarico in rio delle acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo sito in Via Castel Morrone 3 nel Comune di Genova, di titolarità della ditta Ferrotrade S.r.l..

Richiamato il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L. 3 "Genovese" Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 84594 del 25.05.2011, assunta al protocollo provinciale del 01.06.2011 n. 0067041, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dalla ditta Ferrotrade S.r.l.;

Relativamente al comparto rifiuti:

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti

non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero”;

Vista la nota del 10.11.2014 (prot. n. 105878/2014) trasmessa per tramite del SEAP del Comune di Genova, con la quale Ferrotrade S.r.l. ha presentato, nell’ambito dell’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, comunicazione di prosecuzione dell’attività (già iscritta al n. 152 dell’apposito registro provinciale) di messa in riserva e trattamento di rifiuti svolta ai sensi dell’art.216 del D.Lgs. 152/06, presso l’impianto sito nel comune di Genova in Via Castel Morrone 3.

Vista la documentazione integrativa presentata da Ferrotrade S.r.l. il 09.12.2014 e il 29.12.2014 ed inoltrata dal SEAP del Comune di Genova, con note del 09.12.2014, del 02.02.2015 e del 27.05.2015, assunte rispettivamente al protocollo della Provincia di Genova n. 115293 del 09.12.2014 e al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 9184 del 03.02.2015 e n. 48032 del 28.05.2015;

Relativamente al comparto acustica:

Vista la L.R. 20 marzo 1998 n° 12,
Vista la D.G.R. n° 534/99;
Vista la Legge n° 447/1995 - artt. 6 - comma 1.d) e 8;
Visti i Decreti attuativi della legge n° 447/95;

Vista, la L. 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ed in particolare l’art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali “Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico” (comma 4). “La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per l’ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta” (comma 6);

Visto il provvedimento del Comune di Genova prot. n. PG/2014/386727/SF del 29.12.2014 Pratica n°117.389, assunto al protocollo della Provincia di Genova con n.121074 PEC del 29.12.2014, con il quale si rilascia Nulla Osta Acustico per l’attività produttiva.

Preso atto dell’avvenuto pagamento da parte della ditta Ferrotrade S.r.l. della somma dovuta per spese di istruttoria;

Vista l’istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio Acqua, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

Attività

Presso l’impianto vengono svolte le attività di messa in riserva (R13) e trattamento (R12-R4) di rifiuti non pericolosi (carta e cartone, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, parti di veicoli, polveri di zinco, rottami elettrici ed elettronici, cavi, plastica, lana di vetro, legno, pneumatici fuori uso, sfalci e potature); in particolare viene effettuata la cernita, la separazione per tipologia di rifiuto, smontaggio, adeguamento volumetrico mediante cesoiatura, pressatura e frantumazione.

La superficie totale dell’insediamento risulta di 3970 m², di cui 782 m² coperta da capannone, 84 m² palazzina uffici, 599 m² costituiti da aree verdi e 2505 m² di superficie dell’insediamento scoperta.

La pavimentazione dell’insediamento risulta impermeabilizzata mediante battuto in calcestruzzo con griglia elettrosaldata per una superficie pari a 2950 m² e con asfalto per i rimanenti 1020 m².

L’impianto è dotato di un sistema di una pesa a ponte e rilevatore di radioattività.

I rifiuti sono stoccati in contenitori, big bags o in cumuli separati tra loro nelle aree indicate nella planimetria allegata.

In base ai quantitativi comunicati (40630 t/a) la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la terza: superiore o uguale a 15000 t/a e inferiore alle 60.000 t/a.

Il mulino adibito prevalentemente per la frantumazione di metalli ferrosi e non ferrosi e marginalmente di plastica è utilizzato per il trattamento di circa 4 t/g di rifiuti senza superare quindi la capacità di 75 t/g di cui al paragrafo 5.3 dell'allegato VII della parte seconda del D.Lgs. 152/06 relativo alla assoggettabilità ad autorizzazione integrata ambientale.

La quantità massima di rifiuti trattati complessivamente nell'impianto sarà pari a 80 t/g.

L'Azienda rientra nel campo di applicazione del R.R. 4 luglio 2009 n. 4 in quanto vengono effettuate operazioni di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti ferrosi e non ferrosi. Presso l'insediamento è inoltre presente una postazione di rifornimento carburante a servizio dei mezzi d'opera interni.

La pavimentazione è stata realizzata con idonee pendenze al fine di convogliare le acque meteoriche verso le caditoie e tubazioni di raccolta posizionale sul lato dello stabilimento confinante con Via Castel Morrone.

Le acque meteoriche, ricadenti sulla superficie scoperta, vengono inviate ad un impianto di depurazione di tipo fisico in continuo e successivamente scaricate nel corpo recettore superficiale "Roggia dei Mulini".

Tale scarico era stato in precedenza autorizzato dal Comune di Genova Settore Ambiente – Ufficio Acqua – Aria con Provvedimento prot. n. 158/ID del 05.04.2005, come allaccio alla fognatura comunale per le defluenze bianche e nere.

Le acque meteoriche ricadenti sui tetti del capannone e palazzina uffici, vengono scaricate, mediante pluviale, direttamente nella condotta di scarico a valle dell'impianto di depurazione.

Non sono previste operazioni di lavaggio delle aree dell'insediamento, in caso di sversamenti accidentali di sostanze oleose la pulizia della pavimentazione viene effettuata con l'impiego di materiali assorbenti, successivamente smaltiti come rifiuti.

Presso l'insediamento in oggetto è inoltre presente una colonnina carburante (gasolio) per il rifornimento dei mezzi della ditta. Le acque ricadenti sull'area di rifornimento vengono comunque raccolte e trattate unitamente alle acque meteoriche interessanti le zone di lavorazione.

Impianto di depurazione

L'impianto di depurazione funziona in continuo ed è dimensionato per il trattamento delle acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte e delle eventuali acque di stravento che possono interessare parte dell'area sotto tettoia.

Come sistema di depurazione è stata scelta una tipologia impiantistica che, sulla base della specifica attività della ditta, prediliga un impianto in grado di operare in continuo piuttosto che un impianto in grado di trattare solo i primi 5 mm di pioggia per ogni evento meteorico per poi deviare tutto il resto.

L'impianto di depurazione è costituito da:

- separatore fanghi della capacità di 5 m³;
- separatore olii dotato di filtro a coalescenza e munito di un dispositivo di sicurezza che al raggiungimento della quantità massima possibile di olio separata, impedisce il deflusso delle sostanze oleose nel corpo recettore. Il volume di olii massimo separato risulta pari a 1353 litri.
- pozzetto di campionamento.

L'impianto di depurazione viene pulito e manutentato circa due volte all'anno.

Lo scarico, di tipo discontinuo, delle acque reflue trattate viene effettuato nel corpo idrico superficiale

denominato "Roggia dei Mulini", affluente del Torrente Polcevera.

Negli elaborati progettuali si attesta che i sistemi di trattamento ed i materiali adottati sono conformi alle norme DIN 1999 ed alle norme UNI EN 858. . Viene inoltre garantita la potenzialità dell'impianto di trattare le acque ricadenti su superfici da 2000 a 3500 m² e una rimozione degli inquinanti caratteristici entro i limiti previsti per gli scarichi industriali in acque superficiali, come da tab. 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato da personale di questa Amministrazione in data 22.01.2015;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

DISPONE

1) di rilasciare alla ditta Ferrotrade S.r.l., l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo sito in Comune di Genova – Via Castel Morrone 3;

Con riferimento agli **SCARICHI INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**

2) di autorizzare la ditta Ferrotrade S.r.l. allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo, ubicato in Via Castel Morrone 3 nel Comune di Genova, ed avente recapito in corpo idrico superficiale denominato Roggia dei Mulini nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.491.120 e Latitudine Nord 4.921.773, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la L.R.. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di sottoporre la ditta Ferrotrade S.r.l. in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;

- a) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza al fine di garantire il pieno rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, colonna I dell'Allegato 5 del D. Lgs. n. 152/06;
- b) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);
- c) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; eventuali disservizi dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;
- d) la vasca di accumulo e separazione fanghi dell'impianto di depurazione di tipo fisico, impiegato per il trattamento delle acque di pioggia ricadenti sull'area interessata dal deposito, movimentazione e trattamento dei rottami ferrosi e non ferrosi, dovrà essere periodicamente sottoposta ad operazioni di pulizia mediante rimozione dei fanghi depositati sul fondo e delle sostanze leggere stratificate in superficie;
- e) il filtro a coalescenza installato nel separatore olii dovrà essere periodicamente pulito, al fine di garantire sempre una buona efficienza e capacità depurativa dello stesso;
- f) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buono stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni di acque contaminate negli strati superficiali del suolo;

- g) il pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico, dovrà essere tale da consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;
- h) l'area interessata direttamente dallo stoccaggio, movimentazione e trattamento dei rottami ferrosi e non ferrosi, dovrà essere sottoposta a periodiche operazioni di pulizia mediante spazzamento manuale e/o meccanico;
- i) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- j) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 (dodici) mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campione dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;
- k) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni.

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore.

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di all'art. 5 della L.R. n. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

Con riferimento all'**ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI**

4) di autorizzare la ditta Ferrotrade S.r.l. all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi – in regime di procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs 152/06 – presso l'impianto sito nel Comune di Genova in Via Castel Morrone 3, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) nelle aree dell'impianto indicate nella planimetria allegata potrà essere effettuata la messa in riserva e il trattamento delle tipologie di rifiuti riportate, con i relativi quantitativi massimi riportati nell'allegato 1 al presente provvedimento;
- b) il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti è di un anno;
- d) le aree di trattamento e di messa in riserva dei rifiuti dovranno essere individuate chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER;
- e) l'area di conferimento dei rifiuti dovrà essere chiaramente individuata e distinta dall'area di messa in riserva;
- f) la pavimentazione impermeabile di tutte le aree (adibite allo stoccaggio, trattamento e/o alla movimentazione dei rifiuti) dovrà essere mantenuta integra;
- g) i rifiuti di cui all'allegato 1, posti in messa in riserva, che non avranno cessato di essere tali a seguito delle operazioni di recupero a cui saranno sottoposti, dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di recupero;
- h) dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;
- i) entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Città Metropolitana di Genova i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
- j) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;
- k) dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova copia di ogni aggiornamento dei certificati di conformità del sistema di gestione per la qualità dell'impianto richiesti dai Regolamenti dell'Unione Europea che definiscono i criteri che determinano quando alcuni tipi di rifiuti cessano di essere considerati tali;
- l) presso l'insediamento non potranno essere trattate complessivamente più di 80 t/g di rifiuti;
- m) per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- n) entro 90 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrà essere costituita per tutta la durata della presente autorizzazione, una garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova mediante fideiussione di entità pari ad una copertura di € 374.853,56 con una delle seguenti modalità:
 - i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ii. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;
- o) nel caso di possesso di certificazione ISO 14000, l'importo della garanzia di cui alla precedente lettera n) potrà essere ridotto del 20%, subordinatamente alla trasmissione alla Città Metropolitana, di copia di certificato valido e degli eventuali rinnovi fino al mantenimento della certificazione stessa;
- p) alla chiusura dell'impianto:
 - i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
 - ii) la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
 - iii) la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le

condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

Altresì si ricorda che:

- nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/06, per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti alla lettera i) al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;
- la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;
- che i rifiuti metallici eventualmente ottenuti dall'attività di disassemblaggio e separazione dei rifiuti di cui ai paragrafi 5.7, 5.8, 5.16 e 5.19 del D.M. 5.2.98 possono essere classificati come MPS (materie prime secondarie - "end of waste") per l'industria metallurgica solo se rispondenti alle caratteristiche indicate dai paragrafi 3.1.3 lettera c) o 3.2.3 lettera c) e conformi alle specifiche indicate rispettivamente dai paragrafi 3.1.4 lettera c) o 3.2.4 lettera c)
- che i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, sono definiti dal Regolamento (UE) 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea e dal Regolamento (UE) 715/2013 della Commissione Europea;

5) di provvedere al rinnovo dell'iscrizione dell'attività di cui al Punto 4), al n. 152 del registro dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06.

Con riferimento al **NULLA OSTA ACUSTICO**:

6) di rilasciare alla ditta Ferrotrade S.r.l., il nulla osta di cui all'articolo 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447;

7) di sottoporre la ditta Ferrotrade S.r.l. alle seguenti condizioni, sulla base della documentazione pervenuta e nel rispetto delle valutazioni tecniche in essa contenute:

- l'esercizio dell'attività in argomento dovrà avvenire esclusivamente nel periodo diurno;
- si dovranno utilizzare esclusivamente i macchinari indicati in premessa;
- l'uso della configurazione operativa che utilizza il separatore meccanico semovente Minelli montante polpo ed il trituratore bialbero dovrà essere svolto esclusivamente per un periodo di tempo inferiore ad un'ora al giorno;
- si dovranno mantenere in opera ed in perfetta efficienza gli schermi acustici opportunamente dimensionati dal T.C.A.A. siti tra l'edificio produttivo e gli uffici.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà essere chiesto il rinnovo.

INVIA

- 1) il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione alla ditta Ferrotrade S.r.l.;
- 2) Regione, Comune, alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- 3) all'ARPAL e ASL ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010.

Determinazione n. 2308 del 10 giugno 2015

BG

Il Dirigente
(Dott.ssa Paola Fontanella)

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 09 giugno 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 09 giugno 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **10 giugno 2015** al **25 giugno 2015**

ALLEGATO 1

| Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998 | Tipologia rifiuti | CER | Descrizione attività | Quantità(t/a) | Quantità massime istantanee in stoccaggio (m ³) |
|---|---|--|---|---------------|---|
| 1.1 | Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi | 150101 | Messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminanti, compattazione (R3) | 40 | 25 |
| 2.1 | Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro | 160120 – 170202-200102-150107 | Messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria (R5) | 170 | 25 |
| 3.1 | Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa. | 150104 – 120101 – 120102 – 160117 – 170405 – 190102 – 200140 e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dal codice 120199 | Messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione e riduzione volumetrica per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R4) | 26450 | 2000 |
| 3.2 | Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe | 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 191203 – 120103 - 120104 | Messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione e riduzione volumetrica per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R4) | 3400 | 500 |
| 3.3 | Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta e | 150106 - 150105 | Messa in riserva (R13) adeguamento volumetrico mediante pressatura, cesoiatura | 100 | 50 |

| Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998 | Tipologia rifiuti | CER | Descrizione attività | Quantità(t/a) | Quantità massime istantanee in stoccaggio (m³) |
|--|---|-------------------|--|----------------------|--|
| | metallo | | e frantumazione (R12) | | |
| 3.7 | Rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri | 120199 | Messa in riserva (R13) selezione (R12) | 100 | 50 |
| 4.1 | Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie della produzione del fosforo; scoria Cubilot | 101003 | Messa in riserva (R13) adeguamento volumetrico e/o selezione (R12) | 100 | 50 |
| 4.4 | Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse | 100903 - 100202 | Messa in riserva (R13) adeguamento volumetrico e/o selezione (R12) | 150 | 50 |
| 4.5 | Schiumature povere di zinco | 110502 | Messa in riserva (R13) adeguamento volumetrico e/o selezione (R12) | 50 | 20 |
| 4.6 | Polveri di zinco e colaticci di recupero | 110299 | Messa in riserva (R13) adeguamento volumetrico e/o selezione (R12) | 30 | 20 |
| 5.1 | Parti di autoveicoli, di | 160106 – 160116 – | Messa in riserva (R13) selezione, | 2450 | 100 |

| Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998 | Tipologia rifiuti | CER | Descrizione attività | Quantità(t/a) | Quantità massime istantanee in stoccaggio (m³) |
|--|--|--|--|----------------------|--|
| | veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni dimessa in sicurezza di cui D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili. | 160117 – 160118 – 160122 | smontaggio manuale e separazione dei diversi componenti (R12) | | |
| 5.2 | Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prove di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza | 160106 – 160116 – 160117 – 160118 – 160122 | Messa in riserva (R13) selezione, smontaggio manuale e separazione dei diversi componenti (R12) | 2450 | 100 |
| 5.5 | Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi | 160801 | Messa in riserva (R13) | 10 | 10 |
| 5.6 | Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi | 160214 – 160216 – 200136 – 200140 | Messa in riserva (R13) selezione, smontaggio manuale e separazione dei diversi componenti (R12) | 1860 | 100 |
| 5.7 | Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto | 170411 | Messa in riserva (R13) con lavorazione meccanica per l'asportazione del rivestimento e separazione della parte metallica (R12) | 50 | 50 |
| 5.8 | Spezzoni di cavo di rame ricoperto. | 170411; | Messa in riserva (R13) con lavorazione meccanica per l'asportazione del rivestimento e separazione della parte metallica | 500 | 200 |

| Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998 | Tipologia rifiuti | CER | Descrizione attività | Quantità(t/a) | Quantità massime istantanee in stoccaggio (m ³) |
|---|--|--|--|---------------|---|
| | | | (R12) | | |
| 5.16 | Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi | 160214 | Messa in riserva (R13) selezione, disassemblaggio e separazione delle diverse componenti (R4) | 300 | 50 |
| 5.19 | Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HCF | 160214 | Messa in riserva (R13) con asportazione di eventuali batterie e pile, disassemblaggio delle carcasse, separazione delle parti metalliche (R12) | 300 | 50 |
| 6.1 | Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico – chirurgici | 170203 – 200139 – 191204 – 150102 - 020104 | Messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria delle materie plastiche mediante asportazione delle sostanze estranee per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche Uni PLAST – Uni 10667 (R3) | 220 | 100 |
| 6.2 | Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche | 070213 | Messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria delle materie plastiche mediante asportazione delle sostanze estranee per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle | 300 | 50 |

| Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998 | Tipologia rifiuti | CER | Descrizione attività | Quantità(t/a) | Quantità massime istantanee in stoccaggio (m³) |
|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| | | | specifiche Uni PLAST – Uni 10667 (R3) | | |
| 6.5 | Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche | 160119 | Messa in riserva (R13) selezione e adeguamento volumetrico (R12) | 80 | 50 |
| 7.29 | Rifiuti di lana di vetro e lana di roccia | 170604 | Messa in riserva (R13) selezione e compattazione (R12) | 50 | 25 |
| 9.1 | Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno | 150103 – 170201 – 200138 – 191207 | Messa in riserva (R13) selezione (R12) | 1070 | 100 |
| 10.2 | Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma | 160103 | Messa in riserva (R13) selezione e adeguamento volumetrico (R12) | 200 | 100 |
| 16.1 lett. l) | Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale | 200201 | Messa in riserva (R13) | 200 | 30 |



COMUNE DI GENOVA

Sportello Unico Attività Produttive

Protocollo n° : 400867 /2015

Repertorio: PAMBI/2015/122

Del : 17/12/2015

Responsabile Sportello: Direttore Direzione Sviluppo Economico Dott.ssa Luisa Gallo

ALLEGATI: A.U.A PG_2015_ 0200231.zip

N.O.A. PG_2014_ 0386727.zip

Provvedimento Dirigenziale n. 122 del 2015

Oggetto: *Provvedimento conclusivo procedimento inerente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013, rilasciato ad impresa FERROTRADE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA LIMITATA cf/p.IVA 03566070102, sede legale GENOVA (GE) VIA MILANO 162 U R cap 16126, sede operativa GENOVA (GE) VIA CASTEL MORRONE 3 cap 16161. Attività " Classificazione ATECORI 2007 Codice: 38.32.1-Codice: 46.77.1"*

In data 17/12/2015 il Responsabile Sportello, Direttore Sviluppo Economico Dott.ssa Luisa Gallo, ha adottato il provvedimento dirigenziale di seguito riportato;

Vista l'istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE inoltrata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 da impresa FERROTRADE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA , in seguito FERROTRADE srl, cf/p.IVA 03566070102, a firma grafica PALLOTTI LUCA in qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 24/04/2013 Rappresentante dell'Impresa, firma digitale professionista incaricato, pervenuta a SUAP in data 10 novembre 2014, repertoriata 0333475/2014, trasmessa telematicamente ad, in allora, ente Provincia di Genova ed Comune di Genova – Direzione Ambiente Igiene ed Energia in data 10 novembre 2014, repertorio 0333475/2014;

Richiamati:

- Legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Decreto Legislativo n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. , art.107, che stabilisce funzioni e responsabilità della dirigenza;
- D.Lgs. n.165 /2001 s.m.i. art.4, comma 2, che stabilisce (omissis) “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno” (omissis);
- D.P.R. 7.9.2010 n.160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
- Codice dell'amministrazione digitale - CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. che costituisce corpo organico di disposizioni atte a presiedere l'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra la pubblica amministrazione e ed imprese e cittadini;
- D.P.R. 13.3.2013 n.59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9.2.2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.4.2012 n.35” ;

Atteso che l'art.2 del D.P.R. 59/2013, definisce Autorizzazione Unica Ambientale “il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art.3”, e individua quale autorità competente “la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le attività Produttive”;

Visto Legge n. 56 del 7 aprile 2014, entrata in vigore in data 8 aprile 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che

individua Genova tra gli enti territoriali di area vasta, il cui territorio coincide con quello della provincia omonima;

Preso atto delle comunicazioni intervenute, trasmesse via telematica e inoltrate da Sportello SUAP Comune di Genova alle autorità competenti ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, acquisiti in conservazione digitale al Comune di Genova e collegati in catena documentale all'istanza repertoriata;

Considerato che:

- in data 29/12/2014, protocollo generale PG/2015/0386727/SF, il Comune di Genova - Direzione Ambiente Igiene Energia, Settore Ambiente e Igiene - Unita Operativa Complessa Acustica - Ufficio Sorgenti Fisse comunicava per competenza a ente Provincia di Genova rilascio Nulla Osta Acustico Legge n°447/1995– Legge Regionale 12/1988 – D.P.C.M. 01/03/1991 , Pratica n. 117.389;
- in data 19/06/2015, repertorio 0200231/2015, Città Metropolitana di Genova, Direzione Ambiente Ambiti naturali e Trasporti, Servizio Acqua e Rifiuti, ha trasmesso provvedimento dirigenziale Determinazione n. 2308 del 10 giugno 2015, Atto N.2308, Protocollo Generale N. 0050821/2015 del 9 giugno 2015, ad oggetto: *“Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata alla ditta Ferrotrade S.r.l. per l'insediamento produttivo sito in Comune di Genova - Via Castel Morrone 3, relativamente ai titoli abilitativi : - “autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii”;* - *“comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 ss.mm.ii.”;* - *“comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”.*

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla conclusione del procedimento di cui all'oggetto

Dispone

1) Di trasmettere telematicamente ad impresa FERROTRADE srl , cf/p.IVA 03566070102, per la sede operativa sita GENOVA (GE)VIA CASTEL MORRONE 3 cap 16161, presso il domicilio telematico dichiarato al Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA, nonché presso il domicilio eletto in sede di istanza, Provvedimento

Dirigenziale inerente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciato da Città Metropolitana di Genova, Direzione Ambiente Ambiti naturali e Trasporti, Servizio Acqua e Rifiuti,, titolo previsto di cui all'art. 4, comma 7 del d.P.R. n. 59/2013, Prot. Generale N. 005821/2015, Atto n. 2308, determinazione n.20138 del 10 giugno 2015, , unitamente ad attestazione avvenuto adempimento Legge n° 447/1995, PG/2015/0386727/SF del 29/12/2014, Pratica n. 117.389, in allegato al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) Di richiamare impresa FERROTRADE s.r.l. cf/p.IVA 03566070102,, alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni e obblighi contenuti negli atti citati di cui al precedente punto 1;

3) Di trasmettere contestualmente il presente provvedimento, presso i rispettivi domicili telematici dichiarati o eletti in sede di presentazione d'istanza, a:

- Impresa FERROTRADE s.r.l. cf/p.IVA 03566070102 ;

per l'esercizio delle funzioni loro affidate.

- ENTE REGIONE LIGURIA
- SEZIONE REGIONALE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE – Dipartimento di Genova;
- ASL 3 GENOVESE
- COMUNE DI GENOVA - Direzione Ambiente Igiene;
- CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA;

4) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

Responsabile Procedimento
Dott.ssa Daniela Varini

RESPONSABILE SUAP
DIRETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Dott.ssa Luisa GALLO